



**COMUNE DI CISERANO**  
**(Provincia di Bergamo)**

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE E PER  
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 07.12.2004

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Comune di Ciserano in esecuzione dell'art. 12 del DPR 20 agosto 2001, n. 384 .
2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

**Art. 2**  
**Area e forme della procedura**

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate dalla Giunta Comunale con provvedimento di approvazione del PEG di cui all'art. 169 del Testo unico approvato con D. lgs. 267/2000.
2. L'acquisizione in economia può essere effettuata:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

**Art. 3**  
**Limiti di applicazione**

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 Euro, con esclusione dell'IVA.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificialmente frazionata.

**Art. 4**  
**Responsabile del servizio**

1. Per l'acquisizione di beni e servizi il funzionario responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

**Art. 5**  
**Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario**

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario il responsabile richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito. Di norma quest'ultima contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle

condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. Il cottimo fiduciario può essere regolato, oltre che da contratto in forma pubblica amministrativa, da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 Euro con esclusione dell'IVA.

4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 Euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

#### **Art. 6**

##### **Scelta del contraente e mezzi di tutela**

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera di ordinazione.

2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

#### **Art. 7**

##### **Casi particolari**

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

#### **Art. 8**

##### **Verifica della prestazione**

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 Euro con esclusione dell'IVA.

2. Il collaudo consiste in una attestazione che il bene acquistato corrisponde alle caratteristiche tecniche, economiche, quantitative e qualitative di quello ordinato.

3. Il collaudo è eseguito da un funzionario responsabile di un altro settore.

4. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni.

5. Il certificato di regolare esecuzione consiste in un atto del medesimo responsabile che ha deciso l'acquisizione del servizio, volto ad attestare che il bene acquistato corrisponde alle caratteristiche tecniche, economiche, quantitative e qualitative di quello ordinato.

6. Per i servizi con carattere di continuità, il certificato di regolare esecuzione verrà approvato alla fine del servizio stesso e prima dello svincolo della polizza definitiva prestata quale deposito cauzionale, come meglio specificato dai singoli capitoli speciali relativi a ciascun servizio.

#### **Art. 9**

#### **Termini di pagamento**

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

#### **Art. 10**

#### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non in contrasto con il presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 20.08.2001 nr. 384, ivi compresa la disposizione transitoria prevista dall'art. 13.

#### **Art. 11**

#### **Esecutività**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo trenta giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.